Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 6 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Benevento.

Il Presidente della Repubblica

Nel novembre 1967 il sindaco di Benevento, allo scopo di presentarsi candidato alle elezioni politiche del maggio 1968, rassegnò le dimissioni dalla carica e il consiglio ne prese atto il 2 dicembre 1967.

Peraltro, la designazione del successore determinò profonde divergenze in seno alla coalizione di maggioranza, tanto che la elezione del nuovo sindaco, avvenuta con votazione di ballottaggio, nella seduta di seconda convocazione del 9 dicembre 1967, risultò in contrasto con gli accordi faticosamente raggiunti e, pertanto, il designato non accettò la nomina; successivamente, nello stesso mese di dicembre 1967, anche gli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica.

Ebbe luogo, quindi, il 26 febbraio, una riunione del consiglio per la presa d'atto della non accettazione della nomina del sindaco neo-eletto e delle dimissioni degli assessori e per la elezione del sindaco e della giunta, senonchè nulla di conclusivo fu deliberato in tale seduta, nella quale 20 consiglieri si dichiararono contrari alla presa d'atto della non accettazione della carica da parte del sindaco neo-eletto, mentre 16 votarono in favore di tale presa d'atto e 1 si astenne; peraltro l'interessato confermò il suo intendimento di non accettare la nomina a sindaco.

Dopo detta riunione consiliare del 26 febbraio l'attività degli esponenti politici locali rimase assorbita dalla preparazione delle elezioni politiche del 19 maggio, e perciò soltanto il 28 giugno, a seguito di sollecitazioni del prefetto, si ebbe una nuova convocazione del consiglio, che, però, non si riunì in segno di lutto per la improvvisa morte del presidente dell'amministrazione provinciale.

Il 13 e 29 luglio il prefetto continuò a sollecitare la convocazione del consiglio, facendo rilevare che oltre la mancata approvazione del bilancio preventivo 1968, urgeva provvedere alla nomina dei tecnici per l'adozione del piano regolatore, alla nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione del nucleo industriale, alla delimitazione del perimetro urbano della città, alla soluzione di problemi riguardanti i trasporti urbani, la nettezza urbana e la costruzione dell'acquedotto.

Si giunse così a due nuove convocazioni del consiglio per il 13 e per il 27 settembre, convocazioni risultate, però, ambedue infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre inequivocabilmente il consiglio di fronte alle sue responsabilità, il prefetto — con decreto del 1° ottobre u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri — ne ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute per il 10 e 16 ottobre, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e la approvazione del bilancio, con la esplicita avvertenza che, in caso negativo, egli avrebbe proposto lo scioglimento del consiglio stesso, previa sospensione di esso, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Neanche questo estremo tentativo, ha avuto esito, in quanto entrambe le sedute del 10 e 16 ottobre 1968, sono risultate deserte.

Considerata ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di risolvere la grave crisi interna, che ha paralizzato l'attività dell'intera amministrazione, con grave nocumento degli interessi dell'ente, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma del menzionato art. 105 del 1923.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Benevento, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, in ordine ai sopraspecificati precisi obblighi di legge, riguardanti preliminarmente la elezione del sindaco e della giunta dimissionaria dal dicembre 1967, nonchè l'approvazione del bilancio, adempimenti di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dottor Alfonso Ferrara.

Roma, addì 19 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Benevento non ha provveduto, malgrado i richiami e la formale diffida del prefetto, alla sostituzione del sindaco dimissionario ed ha omesso di approvare il bilancio di previsione 1968, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Alfonso Ferrara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(1010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1969.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori del comitato per lo studio dei problemi relativi alla gioventù.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 1968, con cui è stato istituito il comitato per lo studio dei problemi relativi alla gioventù;

Considerato che i lavori del comitato, pur essendosi svolti con regolarità ed impegno, come attestato da apposita documentazione, non possono essere conclusi nel termine del 31 dicembre 1968 stabilito dal decreto

anzidetto, in relazione alla complessità della materia ed alla esigenza di approfondire taluni temi emersi nel corso delle riunioni;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di concedere una proroga del termine dianzi indicato;

Decreta:

Il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori del comitato per lo studio dei problemi relativi alla gioventù è prorogato al 30 giugno 1969.

Entro tale data il comitato stesso dovrà presentare la relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1969

RUMOR

(775)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale supermercati », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale supermercati », che avrà luogo a Parma dal 30 aprile al 4 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(759)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Viste le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, con lettera 20 dicembre 1968, n. 12503;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara, per l'anno 1969 è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Carusi dott. Ulisse;
2. Ciminieri cav. uff. Nobile;
3. Cotellessa Camillo;
4. Haus Michele;
5. Obletter dott. Giambattista.

Membri supplenti:
1. Corneli rag. Giovanni;
2. Pace dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(785)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 17 dicembre 1968, n. 15770;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1969, è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Polini dott. Antonio;
2. Rutili prof. Guido;
3. Baschieri dott. Franco;
4. Begliomini cav. Erasmo;
5. Rossi dott. Nino.

Membri supplenti:
1. Dorsò Giacinto;
2. Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(787)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1969.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulate con lettera 18 dicembre 1968, n. 18652;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1969 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Bellati dott. Bartolomeo;
2. Gatto cav. uff. Ferruccio;
3. Paliaga rag. cav. Luigi;
4. Rostirolla rag. cav. Antonio;
5. Zanotto cav. uff. Sandro.

Membri supplenti:

1. Causin Antonio;
2. Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(784)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla «Intercontinentale», compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Intercontinentale, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Intercontinentale, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

Tar. M.7, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. M.7, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. M.8, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa M.9, relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee certe pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 23 gennaio 1962);

Tar. M.10, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabile in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 23 gennaio 1963).

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(783)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Revoca del divieto di importazione dalla Repubblica popolare ungherese dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali imposto ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la propria ordinanza 14 novembre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1968, recante il divieto d'importazione dalla Repubblica ungherese dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Considerato l'attuale favorevole stato sanitario degli allevamenti della Repubblica ungherese nei riguardi dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 14 novembre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1968, recante il divieto di importazione dalla Repubblica ungherese dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, prodotti ed avanzi animali ai fini della profilassi dell'afta epizootica è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima, sita nel comune di Falconara

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 dicembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Falconara avente la superficie di mq. 73.988, iscritta alla sezione C, foglio II, mappale n. 325 del nuovo catasto terreni del predetto comune.

(894)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « poligono di tiro », sito in comune di Valdagno.

Con decreto interministeriale n. 422 in data 14 gennaio 1969, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « poligono di tiro », sito in comune di Valdagno (Vicenza), foglio II, sezione 1ª, Valdagno, p.c. 116, 122, 78, 110 e 112 e foglio V, sezione C, Novale, p.c. 197 della superficie di mq. 8534.

(740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 314, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti dalla prof.ssa Inzerillo Lo Iacono Gaetana avverso, rispettivamente, la decisione n. 14649 del 17 luglio 1965 adottata dal provveditore agli studi di Palermo in sede di gravame contro la qualifica di « buono » e la decisione 13 luglio 1965, con la quale lo stesso provveditore ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla medesima per l'annullamento della sanzione disciplinare della « censura ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 86, foglio n. 350, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dai professori Bruccoleri Vincenzo e Collodoro Raimondo, avverso l'art. 1, sub. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, e la relativa ordinanza ministeriale di applicazione.

(764)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli orientali del Friuli » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Colli orientali del Friuli » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Colli orientali del Friuli »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli orientali del Friuli » è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Colli orientali del Friuli » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai (friulano);
Verduzzo (friulano);
Ribolla;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
Riesling renano;
Picolit;
Merlot;
Cabernet (franc e/o sauvignon);
Pinot nero;
Refosco (nostrano o dal peduncolo rosso);

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma anche le uve, rispettivamente bianche e rosse, provenienti dagli altri vitigni sopra elencati, purchè in proporzione non superiore al 10 % del totale.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione di origine e in caratteri inferiori di dimensioni di quelli usati per la denominazione di origine stessa.

In etichetta peraltro non sarà obbligatorio apporre accanto al nome base del vitigno (nome principale) le precisazioni o le sinonimie indicate tra parentesi.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Colli orientali del Friuli » devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

« Partendo a sud-ovest di Tarcento, località Madonna, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso nuovo, sino al ponte sul Torre. Corre quindi lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione, attraverso la strada per casali Gallo, il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale), poi devia verso est, per borgo Corfù sino alla provinciale Cividale-Cormons e lungo questa sino al bivio Spessa-Ipplis: da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita a nord la zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (case delle Zitelle inclusa) per deviare a destra lungo strade di campagna ben delimitate fino al Torre.

Segue il corso discendente del Torre fino alla confluenza di questo con il Natisone; sale lungo quest'ultimo fiume fino alla strada statale Udine-Trieste per proseguire lungo questa fino al confine delle provincie Udine e Gorizia e risalire lungo il confine fra le stesse seguendo poi il confine di Stato fino all'altezza dell'abitato di Cras. Da qui procede per Cladrecis, S. Pietro Chiazzacco, C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per

Castelmonte, per seguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine del comune di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m. 711) al monte Forcis (m. 559) al monte Dolina (m. 441) al monte Quarde (m. 429) al monte Poiana (m. 369) al colle S. Giorgio (m. 379) a monte Zuc (m. 470) al monte Pocivalo (m. 791) a borgo Gaspar (m. 368) al casello di Prampero (m. 213). Continua lungo la strada che conduce al borgo Foranesi, a borgo Polla per incrociare la strada statale 356 che attraversa Madonna-Volpina fino al ponte di Molinis sul Torre e cioè al punto di partenza.

Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra delimitata; esso pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal presente disciplinare può essere iscritto nel relativo albo dei vigneti.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori di Picolit, è ammessa l'alternanza della coltura di questo vitigno con uno degli altri vitigni di cui al presente disciplinare.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a q.li 110/ha di vigneto in coltura specializzata e di q.li 40 per il Picolit.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per tutti i vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine, nonchè nei comuni di Dolegna del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Colli orientali del Friuli » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di:

14° per il Picolit;
11° per i restanti vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tocai

colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, con leggero retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco minimo: 16 per mille.

Verduzzo

colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel tipo dolce (Ramandolo);
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla

colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot bianco

colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio

colore: giallo dorato;
odore: speciale caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Sauvignon

colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, quasi aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, caldo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling renano

colore: giallo dorato chiaro;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Picolit

colore: paglierino carico;
odore: delicatamente profumato;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 15°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto, leggermente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo speciale, caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Pinot nero

colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco

colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo invecchiato;
odore: vinoso e leggermente speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, amaragnolo, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Colli orientali del Friuli »: Merlot, Cabernet, Pinot nero, Refosco e Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve) possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione « riserva ».

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari non ammessi dal presente disciplinare.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti i vini « Colli orientali del Friuli » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Inoltre, per lo stesso periodo di tempo, è ammesso nella vinificazione, l'uso di uve di vitigni diversi da quelli prescritti in misura non superiore al 20%, purchè siano prodotte entro la zona delimitata.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10.

Per i vini dei « Colli orientali del Friuli » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopraindicati, le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti, apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(791)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31451, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 192, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Liguria;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici della Liguria, indetto con il decreto ministeriale 22 giugno 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

De Maria dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Baldacchi prof. Riccardo, ordinario di scienza delle costruzioni dell'Università di Genova;

Storchi prof. Edoardo, ordinario di meccanica razionale dell'Università di Genova;

Di Maria dott. ing. Paolo, ispettore generale del genio civile;

Del Giudice dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del genio civile;

Valenti prof. Pier Luigi, ordinario di lingua inglese del liceo « Cassini » di Genova;

Badino Chirotti prof.ssa Ines, titolare di lingua tedesca dell'istituto « M. Polo » di Genova.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal direttore di sezione dell'amministrazione centrale dott. Armando Veglia.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1969
Registro n. 1, foglio n. 200

(635)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica, nella sede di Palermo, del concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559.

La prova pratica di esame del concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, per i mestieri di falegname, tappezziere, lamierista-pannellista e verniciatore, avranno luogo, per il compartimento di Palermo, a partire dal giorno 22 febbraio 1969, presso l'officina veicoli ferrovie dello Stato, via Bonsignore, Messina.

(976)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti n. 26230 in data 16 luglio 1967 e n. 26855 in data 15 settembre 1967, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici di Chieti, dalla prefettura di Chieti nonchè dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità.

Componenti:

Franco prof. dott. Pasquale, ispettore generale medico, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Pescara;

Contardi dott. Guido, vice prefetto ispettore, presso la prefettura di Chieti;

Marinelli prof. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Chieti;

D'Amelio prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Chieti;

Tilli dott. Goffredo, medico condotto di San Salvo.

Segretario:

de Marco prof. proc. Ignazio, consigliere di 2ª classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile « SS. Annunziata » di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Chieti, addì 16 gennaio 1969

Il medico provinciale: SOLLECITO

(673)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 3322 del 15 maggio 1968 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli uffici, enti ed organizzazioni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Segreto dott. Francesco, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Benevento;

Grosso prof. Enea, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. dott. Claudio, direttore della patologia medica dell'Università di Bari;

Perna dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Matera;

Vinciguerra dott. Michele, ufficiale sanitario titolare del comune di Matera.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 18 gennaio 1969

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(697)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.